

## Relazione tecnica

### Commi 524 –525 – 525-bis

Il comma 524 prevede un ulteriore aumento del PREU sulle AWP che viene innalzato al 17,5 per cento (2,5 punti in più rispetto alla misura prevista dal DDL) e la riduzione del *payout* minimo di legge dal 74% al 70% della raccolta.

Si precisa preliminarmente che i dati della raccolta del 2015, aggiornati al mese di ottobre, fanno registrare un incremento dell'1,84% rispetto al corrispondente dato del 2014: ciò che, in proiezione annua, corrisponde a una raccolta complessiva pari a 25,8 Md€. L'ulteriore aumento del PREU sulle AWP assicurerebbe perciò un maggior gettito di 645 M€.

Poiché il dato della raccolta 2015 (aggiornato al mese di ottobre) può ritenersi sostanzialmente consolidato, possono essere riviste le stime effettuate nella RT del DDL, riferite, invece, al 2014.

L'aumento di 2 punti del PREU sulle AWP, previsto dal DDL, in relazione alla raccolta del 2015, dà un maggior gettito pari a 516 M€, superiore di 16 M€ rispetto a quello ipotizzato dalla RT del DDL.

Per il settore delle VLT i dati del 2015 aggiornati al mese di ottobre registrano un incremento della raccolta del 3,41% (da 21,387 Md€ a 22,116 Md€). Il maggior gettito previsto dalla RT del DDL per l'aumento di 0,5% del PREU sulle VLT (comma 525), pari a 100 M€, rivisto con i dati del 2015, aggiornati al mese di ottobre, può essere rettificato in 110 M€, superiore di 10 M€ rispetto a quello ipotizzato dalla RT del DDL.

L'abrogazione del comma 649 (comma 525-bis) de ll'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporta un decremento di gettito di 500 M€, pari alla previsione di tale disposizione.

La stima di maggior gettito, derivante dall'emendamento in parola, è riportata nel seguente prospetto

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	+645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
<b>Totale</b>	<b>+145</b>	<b>+145</b>	<b>+145</b>
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
<b>Totale complessivo</b>	<b>+171</b>	<b>+171</b>	<b>+171</b>

Milioni€

La riduzione della misura minima di *payout* non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un *payout* inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, tra l'altro, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il *payout* effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire *a priori*) la percentuale di vincite che gli apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il *payout* commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente o non in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell'ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte dell'inasprito carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del *payout* (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

### Comma 525-ter

La norma in esame costituisce interpretazione autentica del comma 649, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione al quale è stato stimato un maggior introito, per l'anno 2015, pari a euro 500 milioni.

La disposizione vuole contribuire a consolidare il gettito previsto in sede di legge di stabilità per il 2015, senza comportare ulteriori entrate erariali.

### **Comma 525-quater**

Il comma 525-quater prevede che, a decorrere dal 2016, il rilascio di nulla osta per gli apparecchi AWP è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti, bloccando la possibilità che ne vengano emessi di aggiuntivi. Poiché la norma assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

### **Comma 525-quinquies**

Con il comma 525-quinquies viene introdotta la previsione di una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d. TOTEM che consentono il collegamento su piattaforme *web* e a siti *on line*.

L'emendamento introduce una sanzione amministrativa di nuova formulazione e potrebbe comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi che oggi vengono utilizzati fuori del circuito legale. Si ritiene prudenziale non prevedere effetti incrementativi di gettito.

### **Comma 532**

Viene prevista una proroga tecnica nel caso in cui le gare sulle scommesse e sul gioco a distanza si protraggano oltre la data del 30 giugno 2016 (termine di scadenza delle concessioni). Fermo restando il rispetto dei termini per l'indizione e la conclusione delle gare – che si prevede saranno portate a termine entro la fine dell'anno 2016 – la disposizione mira a evitare che alla data suindicata i concessionari debbano sospendere l'attività di gioco, con nocumento sia per l'Erario sia per i livelli occupazionali.

### **Commi 534-ter - 534-quinquies**

I commi da 534-ter a 534-quinquies introducono ulteriori limitazioni rispetto a quelle vigenti alla pubblicità di giochi con vincite in denaro sul mezzo televisivo. La norma in esame – che comporta una limitazione della pubblicità sul mezzo televisivo e radiofonico ma non introduce un divieto assoluto – non necessariamente produce significativi effetti riduttivi del gettito atteso. Una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliono conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente; non dovrebbe perciò risultare favorito per questa via uno spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale.

### **Comma 534-septies**

Il comma 534-septies mira a equiparare il sistema di certificazione delle VLT a quello vigente per le AWP, che viene effettuata dagli organismi di certificazione accreditati.

La proposta, oltre alla omogeneizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione degli apparecchi, conseguendo una accelerazione permette di modificare l'offerta in modo più allineato alle esigenze di mercato, quindi nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e proporzionalmente del gettito erariale.

### **Comma 534-octies**

L'emendamento prevede l'avanzamento tecnologico degli apparecchi da gioco presenti nei punti generalisti aperti al pubblico (bar) prevedendo il passaggio di apparecchi c.d. "stand-alone" ad apparecchi a controllo remoto. Inoltre, viene previsto che il numero massimo di questi apparecchi non possa superare il 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015.

La riduzione degli apparecchi non comporta nel prossimo triennio effetti sul gettito. In prospettiva, si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

### **Comma 534-novies**

Il comma uniforma la tassazione dei prodotti *on line* – diversi dai giochi che possono essere effettuati anche su rete fisica – prevedendo il passaggio al regime del margine, vigente per la gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Si tratta di una norma con finalità di omogeneizzazione, che non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito.

I giochi in questione sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo un'aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 MI, il gettito generato è di 2,1 MI. Poichè il *payout* di mercato di questi giochi è pari al 90%, il margine sarebbe pari a 7 MI che, con l'aliquota proposta del 20%, genererebbe un gettito erariale di 1,4 MI., suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina, tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

#### **Comma 534- decies**

Il Prelievo fiscale per il settore delle scommesse sportive è previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504. Tale disposizione prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dall'8 al 2 per cento per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La raccolta delle scommesse sportive a quota fissa per l'anno 2014 è stata pari a 4.213 MI/€, per un introito erariale pari a 158 MI/€.

Dai dati registrati fino al mese di ottobre 2015 emerge un incremento della raccolta pari a circa il 30%, per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata, in misura prudenziale, almeno pari a 5.000 MI/€, per un gettito previsto pari a 185 MI/€.

Ai fini della previsione di gettito per gli anni 2016 e successivi è necessario conoscere l'ammontare del "Margine", che costituisce la nuova base imponibile per l'applicazione dell'imposta unica.

Ipotizzando un *payout* del 80%, a fronte di una raccolta 2016 pari a quella prevista per il 2015 (5.000 MI/€), si avrebbe un margine (prudenziale) pari a 1.000 MI/€ (5.000 x 20%).

Applicando a tale importo l'aliquota di imposta del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fisica e il 22% applicabile alle scommesse on line), si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 MI/€, con un incremento di gettito potenziale di 15 MI/€ rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, considerata l'esiguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito.

Pertanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame possono essere riassunti come segue:

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	+645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
Comma 534-decies	+15	+15	+15
<b>Totale complessivo</b>	<b>+186</b>	<b>+186</b>	<b>+186</b>

Milioni€

Le maggiori entrate, pari a sono destinate alle seguenti finalità:

- contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (comma 534-undecies);
- incremento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 534-duodecies);
- incremento del FISPE per 86 milioni di euro per l'anno 2016 e 136 milioni a decorrere annui dall'anno 2017 (comma 534-duodecies).